

**1. A quanti progetti può partecipare ciascun soggetto proponente (piccole, medie e grandi imprese, ivi compresi i centri di ricerca privati, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritti al registro delle imprese, e che abbiano sede legale e/o un'unità operativa o un laboratorio nel territorio della regione Piemonte)?**

L'art. 4, comma 6, del bando specifica che:

*I soggetti proponenti di cui all'art 3, comma 1, possono partecipare ad un solo progetto di ricerca.*

*Le imprese tra cui ricorre o è configurabile una relazione di controllo (controllante – controllata), a norma dell'art. 2359 del codice civile, sono considerate dal presente bando unitariamente.*

Si precisa inoltre che:

- tutti i soggetti configurabili come proponenti, cioè quelli definiti all'art. 3, comma 1 (piccole, medie e grandi imprese, ivi compresi i centri di ricerca privati, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritti al registro delle imprese, e che abbiano sede legale e/o un'unità operativa o un laboratorio nel territorio della regione Piemonte) possono partecipare al bando esclusivamente in qualità di proponenti e possono partecipare ad 1 solo progetto di ricerca.

- se tra l'impresa A e l'impresa B sussiste una relazione di controllo (a norma dell'art. 2359 del codice civile) esse unitariamente intese possono partecipare ad 1 solo progetto di ricerca.

**2. Il limite minimo del 60% a carico dei proponenti è da intendersi riferito a ciascun proponente?**

Il limite di partecipazione è riferito all'intera compagine dei soggetti proponenti. Nel caso di più soggetti proponenti, il totale dei costi a loro attribuiti deve essere pari almeno al 60% del costo totale del progetto. Il bando non pone alcun vincolo rispetto alla ripartizione interna delle risorse tra i soggetti proponenti, cioè i costi attribuiti ai soggetti proponenti (almeno pari al 60% complessivamente) possono essere ripartiti tra i soggetti liberamente.

**3. Il limite minimo del 20% a carico dei co-proponenti è da intendersi riferito a ciascun proponente?**

Il limite di partecipazione è riferito all'intera compagine dei soggetti co-proponenti. Nel caso di più soggetti co-proponenti, il totale dei costi a loro attribuiti deve essere pari almeno al 20% del costo totale del progetto. Il bando non pone alcun vincolo rispetto alla ripartizione interna delle risorse tra i soggetti co-proponenti, cioè i costi attribuiti ai soggetti co-proponenti (almeno pari al 20% complessivamente) possono essere ripartiti tra i soggetti liberamente.

**4. La presenza di una Pmi è sempre necessaria?**

Come specificato all'art. 3 comma 1 del bando, i progetti presentati da grandi imprese sono ammissibili al finanziamento solo nel caso in cui siano in grado di determinare evidenti effetti positivi sul sistema economico locale, in particolare in relazione al coinvolgimento delle piccole e medie imprese. La partecipazione di una o più Pmi o l'esplicita previsione di moduli di lavoro dedicati al trasferimento tecnologico sono considerati elementi positivi per la valutazione della sussistenza di effetti positivi sul sistema economico locale.

**5. E' possibile, che oltre alla spesa maggiore o uguale al 20% del soggetto co-proponente, questo fatturi altre spese (di consulenza) direttamente al proponente e che quest'ultimo possa imputarle al progetto?**

No. Nelle linee guida di rendicontazione, paragrafo 19, sono esplicitamente considerati costi non ammissibili i costi che derivano dall'instaurarsi di rapporti commerciali che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra i partner di uno stesso raggruppamento.

**6. Come si calcolano le spese generali ammissibili?**

Come specificato nell'articolo 7, comma 1, punto h, per 'spese generali nella misura forfetaria del 10% del totale delle altre spese' si deve intendere il 10% del totale dei costi del progetto.

## **Definizioni utili**

### **Descrizione degli obiettivi scientifici e tecnologici**

Devono essere descritti gli obiettivi scientifici e tecnologici del progetto, quelli direttamente raggiungibili nel corso del progetto finanziato e non quelli raggiungibili attraverso sviluppi successivi. Tali obiettivi inoltre devono essere indicati in modo tale da poter essere misurati e verificati. Essi costituiranno il principale parametro di verifica per l'attività di monitoraggio.

### **Descrizione stato dell'arte**

Deve essere descritto lo stato dell'arte della ricerca scientifica e tecnologica nell'area in cui il progetto si inserisce e il contributo innovativo del progetto rispetto ad esso.

### **Impatto potenziale**

Devono essere descritti i possibili utilizzi dei risultati e le potenziali ricadute sul territorio regionale in termini di innovazione.

### **Descrizione delle risorse**

Devono essere chiaramente indicate tutte le risorse, umane e materiali, che verranno utilizzate per il progetto con l'obiettivo di dimostrare che il piano finanziario previsto è adeguato.

Devono inoltre essere descritti il ruolo dei singoli partecipanti e le loro specifiche competenze: dovrebbero essere evidenziate le complementarità tra le diverse competenze, soprattutto per quel che riguarda il rapporto proponenti/co-proponenti.

### **Organizzazione**

Devono essere descritte l'organizzazione (in termini di ruoli e coordinamento), la gestione e la struttura decisionale del progetto. In particolare, dovrebbero essere

descritte le modalità con cui si intendono gestire le questioni relative ai prodotti della conoscenza e dei diritti di proprietà intellettuale che scaturiranno dal progetto.

### **Diffusione**

Deve essere indicato il grado di riservatezza dei risultati scientifici e tecnologici del progetto e anche la modalità con cui si intende proteggere tali risultati.

### **Disseminazione**

Devono essere descritte le attività che i partecipanti al progetto intendono realizzare per la divulgazione dei risultati scientifici della ricerca (in relazione al grado di diffusione, cioè di riservatezza, che gli si vuole garantire): conferenze, workshop, realizzazione di un sito internet, etc.

**Non possono essere fornite in alcun modo indicazioni preliminari sulla congruenza dei progetti rispetto alle tematiche proposte o all'ammissibilità delle spese.**